

Città di Trani Medaglia d'Argento al Merito Civile Provincia Barletta Andria Trani

AREA URBANISTICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE **55** N. GENERALE **409** DEL 10/05/2018

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.), AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. - L.R. 11/01 E SS.MM.II. INERENTE 'AMPLIAMENTO CAVA PIETRA CALCARE' NELL'AGRO DI TRANI, IN LOCALITÀ GESÙ MARIA



Città di Trani Medaglia d'Argento al Merito Civile Provincia Barletta Andria Trani

AREA URBANISTICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE **55** DEL **10/05/2018**

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.), AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. - L.R. 11/01 E SS.MM.II. INERENTE 'AMPLIAMENTO CAVA PIETRA CALCARE' NELL'AGRO DI TRANI, IN LOCALITÀ GESÙ MARIA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 commi 1 e 2 e 183 comma 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 4 comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di Contabilità;
- gli artt. 107, 163 commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- · 1 'art.51 dello Statuto Comunale;
- l'art.10 e 22 della Legge Regionale n.10 del 7.04.2014;
- l'art.21 della Legge 5 agosto 1978 n.457; la D.D.R.Puglia n.735 del 25.05.2016; la D.D.Sezione Politiche Abitative Regione Puglia n.302 del 23.09.2016 riguardanti il reddito;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria in quanto non comporta spese da parte del Comune di Trani;

ATTESTA

- ai sensi dell'art. 147-bis del ridetto D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa;
- che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 nonché dal D.Lgs. 33/2003 la presente determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;
- ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013;

II DIRIGENTE DELL'AREA URBANISTICA

Arch. Giacomo Losapio

Premesso che:

- Con nota acquisita agli atti al prot. n.42253 del 06/11/2014, la Ditta individuale "MUSICCO Raffaele Pietra di Trani" con sede legale a Trani alla via Torrente Antico n.4, ha presentato, ai sensi dell'art.19 del D.lgs n.152/06 e art. 16 della L.R. n.11/2001, richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A., per la domanda di "Ampliamento cava di calcare" ubicata in Trani in località "Gesù Maria", su terreni censiti in catasto al fg.20 plle nn.87- 296 89 90 91 e fg.21 p.lle nn.76 77 78 226 164 165 166 167 168, giusto decreto di autorizzazione n.48/2007, successivamente prorogato con Determinazione del dirigente del Servizio Attività estrattive della regione Puglia, rilasciato dal Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia n.439 del 18/12/2015;
- l'ampliamento richiesto consta nell'annessione delle seguenti particelle tutte in parte censite in catasto del Comune di Trani al fg.20 p.lle nn. 26 86 87 88 89 90 91 227 296 338 e fg. 21 p.lle nn. 8 9 47 48 76 77 78 79 166 167 168 169 170 214 226 244;
- all'istanza è stata allegata la seguente documentazione:
 - Studio di Impatto Ambientale L.R n° 11/01 e s.mm. ed ii, contenente il piano di coltivazione e di recupero dei suoli :
 - Tavola 1 Stralci Catastali e Corografici;
 - Tavola 2 Stato attuale dei luoghi planimetria;
 - Tavola 3 Piano di coltivazione e di recupero (elaborato 1);
 - Tavola 4 Piano di coltivazione e di recupero (elaborato 2);
 - Tavola 5 Piano di coltivazione e di recupero (elaborato 3);
 - Tavola 6 Piano di coltivazione e di recupero (elaborato 4);
 - Tavola 7 Piano di coltivazione e di recupero (elaborato 5);
 - Tavola 8 Piano di coltivazione e di recupero (elaborato 6);
 - Tavola 9 Piano di coltivazione e di recupero (elaborato 7);
 - Tavola 10 Particolari costruttivi.
- verificata la documentazione prodotta e preso atto del possesso dei requisiti di ricevibilità dell'istanza trasmessa dal soggetto proponente e del corretto espletamento della fase pubblicistica, così come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 16 della LR n. 11/2001 e ss.mm.ii., con nota prot. n.38457 del 25/09/2015 veniva convocata per il giorno 04/11/2015, la prima riunione della conferenza di servizi nella quale è stato stabilito di aggiornare i lavori alla data seconda seduta indetta in data 19/01/2016, il cui verbale è stato trasmesso a tutti gli Enti invitati con nota prot. n.47705 del 25/11/2015;
- con nota di questo ufficio al prot. n.1470 del 14/01/2016, per motivazioni legate alla funzionalità degli uffici, è stato comunicato il rinvio della seconda riunione della conferenza di servizi a data da destinarsi;
- con successiva nota di questo ufficio al prot. n.4138 del 09/02/2018, è stato comunicato l'aggiornamento della seconda riunione della conferenza di servizi alla data del 23/03/2018, successivamente rinviata al 30/03/2018, alla quale sono stati invitati, oltre alla ditta ed il tecnico incaricato, i seguenti SCMA (Soggetti competenti in materia ambientale):
 - Regione Puglia Servizio Ecologia- Ufficio VIA -VAS
 - Regione Puglia Servizio Attività Estrattive
 - · Regione Puglia Settore gestione rifiuti e bonifica
 - Regione Puglia Servizio assetto del territorio
 - Regione Puglia Servizio risorse idriche
 - Soprintendenza per ii beni Architettonici e paesaggistici
 - ARPA Puglia Servizi Ambientali
 - Autorità di Bacino delle Puglia
 - ASL BAT
 - Provincia BAT Settore Ambiente

Visti i verbali della Conferenza dei Servizi di cui alle seguenti sedute:

- 2º Riunione del 30 marzo 2018, il cui verbale è stato successivamente trasmesso via PEC agli Enti competenti con nota prot. n.10314 del 04/04/2018, nella quale è emerso quanto segue:
 - Il Responsabile del procedimento Arch. Francesco Patruno, rappresenta preliminarmente che con nota PEC in data 15/03/2018 prot. n.2076 del 15/03/2018, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti per la Provincia Barletta Andria Trani e Foggia, ha comunicato che non risulta possibile visionare la documentazione tecnica all'indirizzo indicato nella nota di convocazione della

conferenza di servizio, chiedendo contestualmente la trasmissione degli allegati relativi al progetto su supporto cartaceo ed informatico, comunicando pertanto che lo stesso Ente non può partecipare alla conferenza di servizi, richiesta immediatamente riscontrata da questo ufficio con nota prot. n.8697 del 16/03/2018 trasmessa per posta raccomandata, con la quale ha provveduto ad inoltrare alla Soprintendenza, copia del progetto su supporto CD per consentire la consultazione degli elaborati progettuali;

- Con successiva nota PEC del 30/03/2018, prot. n.2585 del 30/03/2018 della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia, la stessa ha richiesto integrazioni allo studio di impatto ambientale, con la verifica della compatibilità dell'intervento in riferimento agli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e comunali vigenti, ritenendo lo stesso carente, con particolare riferimento alla normativa del PPTR, essendo considerata solo la compatibilità rispetto alle previsioni del non più vigente PUTT/p;
- Con nota PEC del 30/03/2018, prot. n.20169 del 30/03/2018 del Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica della competente ASL/Bat si comunica che l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme vigenti in tema di igiene e sanità pubblica, inoltre, dovranno essere scolte in modo tale da non procurare nocumento alla popolazione e/o soggetti esposti direttamente ed indirettamente a eventuale inquinanti di tipo chimico e/o fisico;
- Con nota PEC del 28/03/2018, prot. n.2588 del 28/03/2018 della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, è stato evidenziato con espresso richiamo all'art. 7 comma 1 3 della L.R. 20/2009, che la competenza al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica e/o provvedimenti autorizzatori comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e del capo II del titolo I della parte IV del D.lgs 42/2004, nonché della pianificazione paesaggistica, per il procedimento in oggetto, è di competenza del comune delegato;
- La Ditta, in merito alla nota della Soprintendenza del 30/03/2018, evidenzia che per il progetto in
 esame, si ravvisa la fattispecie prevista al comma 2bis dell'art.106 della NTA del PPTR, e che
 pertanto lo stesso segue l'iter autorizzativo a norma del PUTT/P. Comunque fa presente che l'area
 interessata non ricade in ambiti di tutela paesaggistica a norma del PUTT e che pertanto gli
 interventi non sono soggetti ad Autorizzazione paesaggistica. La stessa ditta provvederà comunque a
 trasmettere direttamente alla Soprintendenza apposito elaborato tecnico a riscontro a quanto dalla
 stessa richiesto;
- Il Responsabile del procedimento invita la Ditta a fornire copia degli atti autorizzatori all'esercizio attuale della cava [...];
- La conferenza viene aggiornata alla data del 27/04/2018;
- 3° Riunione del 20 Aprile 2018, anticipata rispetto alla data del 27/04/2018, il cui verbale è stato successivamente trasmesso via PEC agli Enti competenti con nota prot. n.12230 del 20/04/2018, nella quale è emerso quanto segue:
 - Con nota trasmessa via PEC del 04/04/2018, pervenuta per conoscenza agli Uffici dell'Area Urbanistica, la ditta Musicco, così come richiesto dalla Soprintendenza con nota prot. n.2585 del 30/03/2018, ha provveduto a trasmettere apposita Relazione di verifica del progetto in relazione al PPTR:
 - Con nota prot. n.4545 del 10/04/2018 della Sezione risorse idriche della Regione Puglia, pervenuta mediante PEC in data 10/04/2018, è stato espresso, con il solo riferimento al PTA, nulla osta alla realizzazione del progetto in argomento a condizione che:
 - Si garantisca la protezione della falda acquifera nelle aree proposte alla assistenza e manutenzione dei macchinari:
 - Siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree in argomento con riferimento ad eventuali
 prelievi idrici da falda e nel rispetto della L.R. 18/99, rammentando che l'eventuale uso di acque
 sotterranee dovrà essere contenuto comunque nei limiti volumetrici della concessione già posseduta in
 quanto in tali aree non è possibile dare nuove concessioni;
 - L'impianto di trattamento dei reflui civili dovrà essere adeguato in conformità del regolamento regionale n.26/2011, ove non già diversamente collettato;
 - Con nota PEC del 20/04/2018, prot. n.3348 del 20/04/2018 la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nel prendere atto della verifica circa la conformità dell'intervento rispetto al PPTR, rileva altresì la presenza nel distretto murgiano in oggetto di paleosuperfici, ricadenti nella successione cretacea della piattaforma

carbonatica apula, interessate dalla presenza di impronte di dinosauri, in particolare ricadenti nell'intervallo Albiano-Cenomaniano della formazione del calcare di Bari. Si ritiene pertanto che l'intervento debba essere assoggettato a VIA, ai fini di verifica nel dettaglio del possibile impatto sui beni paleontologi tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004, attraverso l'acquisizione di una specifica consulenza paleontologica, curata da specialisti con specifica formazione e comprovata esperienza, ai fini di determinare se i livelli stratigrafici di calcare interessati dai lavori di approfondimento, possano o meno corrispondere a fasi paleoclimatiche con presenza di dinosauri;

- Con nota prot. n.12227 del 20/04/2018 dell'Area Urbanistica del Comune di Trani, riportante parere urbanistico/paesaggistico, è stato riportato che:
 - l'area in esame ricade in "Zona agricola E2 Ambito territoriale esteso E", nonché ricompresa in "Zone agricole per attività primarie sottoposte a tutela ed a recupero - aree già impegnate da attività estrattive AR" con uso prevalente del suolo agricolo classificato a "Cava";
 - La predetta area è assoggettata alle prescrizioni di cui agli artt. 4.01 4.04 4.07.1 4.09.2 delle NTA;
 - Ai sensi dell'art. 4.07.1 delle predette NTA, "Nelle aree comprese nelle maglie AR in zona agricola [...], già impegnate da attività estrattive, sono consentiti interventi finalizzati: [...]prosecuzione ed al completamento dell'attività estrattiva esistente".
 - L'area di interesse, è ricompresa in ATE (Ambito territoriale esteso) di valore normale "E", laddove, secondo quanto previsto all'art. 4.08.1 delle NTA del PUG "pur non sussistendo né beni costitutivi né vincoli diffusi, sussista comunque l'esigenza della qualificazione ambientale e paesaggistica dell'insediamento". Non si rilevano inoltre ATD (Ambiti territoriali distinti). Le opere pertanto, secondo le disposizioni del PUG, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica.
 - L'area non risulta inoltre interessata da sistemi di tutela del PPTR:
 - Dall'esame della documentazione progettuale, nonché dalle NTA del PUG, l'intervento risulta compatibile con quanto, disciplinato dalle NTA del PUG.
- La Società deposita gli atti della conferenza, così come richiesto nel precedente verbale, le autorizzazioni attuali della cava in esercizio ed esattamente:
 - Determinazione dirigenziale n. 48 del 03/05/2007 del Settore attività Produttive della Regione Puglia, per la proroga alla coltivazione della cava;
 - Determinazione dirigenziale n.439 del 18/12/2015 del Servizio Attività estrattive della Regione Puglia, per la proroga alla coltivazione della cava;

Preso atto che:

- la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra, dopo approfondita disamina, si conclude con l'intervento del Responsabile del Procedimento, che riferisce che sono pervenute le note sotto indicate con l'espressione dei pareri dei rispettivi Enti e rappresentanti:
 - nota prot. n.20169 del 30/03/2018 del Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica della competente ASL/Bat;
 - 2) nota prot. n.2588 del 28/03/2018 della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.
 - 3) nota prot. n.4545 del 10/04/2018 della Sezione risorse idriche della Regione Puglia;
 - 4) nota PEC del 20/04/2018, prot. n.3348 del 20/04/2018 della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia.
 - 5) nota prot. n.12227 del 20/04/2018 dell'Area Urbanistica del Comune di Trani, riportante parere urbanistico/paesaggistico.
- ai sensi dell'art. 14 ter c.7 della L.241/1990, "Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza."
- non risultano pervenute ulteriori comunicazioni e che non vi sono altri pareri rispetto a quanto già riportato nelle note pervenute da parte degli enti invitati e contributi oltre a quelli riportati nei verbali di riunione delle conferenze;
- la stessa Conferenza si è conclusa **con l'espressione del parere di non assoggettabilità a V.I.A**, [...] fatte salve le condizioni e prescrizioni riportate dai seguenti Enti con le note sotto indicate:
 - nota prot. n.20169 del 30/03/2018 del Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica della competente ASL/Bat;
 - nota prot. n.4545 del 10/04/2018 della Sezione risorse idriche della Regione Puglia;

 nota PEC del 20/04/2018, prot. n.3348 del 20/04/2018 della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

Esaminata la documentazione e verificato che:

- Lo Studio ambientale, prodotto per il progetto in esame, è stato redatto in conformità della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., allo scopo di valutare i possibili effetti sull'ambiente connessi all'apertura di una nuova attività estrattiva, in agro di Trani in Località "Gesù e Maria", prevedendone le opportune mitigazioni;
- Il progetto prevede, l'ampliamento di limitare aree contermini ad una cava attualmente in esercizio;
- I pareri espressi da parte degli Enti interessati (Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica della competente ASL/Bat – Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia - Soprintendenza di Foggia del Ministero dei Beni Culturali) per il progetto in esame, non evidenziano specifiche preclusioni all'attività:

Accertato che:

- ai sensi dell'art.6 della L.241/1990, ricorrono gli elementi di procedibilità della determinazione presente, avendone valutato e condiviso gli atti presupposti prodotti dal responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.6-bis della ridetta L.241/1990, come introdotto dalla L.190/2012, relativamente agli interessi coinvolti non sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l'astensione dal relativo procedimento;
- secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003, nonché dal D.lgs 33/2003 la presente determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;
- nella fattispecie in parola, ricorre la competenza in materia del sottoscritto Dirigente dell'Area Urbanistica, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000);

visto il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

vista la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;

vista la L.R. n. 37 del 22/05/1985;

vista la D.G.R. n.321 del 22/03/2016 – "indirizzi in materia di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. n.11/2001;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

vista la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

visti:

- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Gli Artt. 107 comma 1, 163 comma 2, e 183 comma 9 del DLgs. n.267 del 18/08/2000;
- L'art. 4 del DLgs. n.165 del 30/03/2001;

Ai sensi dell'art 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., sulla scorta di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa resa dal Responsabile del procedimento e degli esiti della Conferenze dei Servizi;

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di escludere dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) la proposta progettuale della ditta "MUSICCO Raffaele", a condizione che:
 - Siano rispettate le prescrizioni del PTA in riferimento ad eventuale prelievi idrici sotterranei, nonchè sia garantito la protezione della falda acquifera nelle aree proposte alla assistenza e manutenzione dei macchinari;
 - Ogni eventuale impianto di trattamento dei reflui civili, dovrà essere adeguato in conformità del regolamento regionale n.26/2011;

- L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme vigenti in tema di igiene e sanità pubblica, ed inoltre dovranno essere svolte in modo tale da non procurare nocumento alla popolazione e/o soggetti esposti direttamente ed indirettamente a eventuale inquinanti di tipo chimico e/o fisico;
- Si dovrà predisporre, prima del rilascio dell'autorizzazione regionale, una specifica consulenza
 paleontologica, curata da specialisti con specifica formazione e comprovata esperienza, ai fini di
 determinare se i livelli stratigrafici di calcare interessati dai lavori di approfondimento, possano o
 meno corrispondere a fasi paleoclimatiche con presenza di dinosauri, nonché si dovrà provvedere a
 trasmettere la stessa alla competente soprintendenza;
- Ogni qualsiasi interferenza con strati di interesse paleontologico che dovessero rilevarsi durante le attività di consulenza o durante le fasi di lavoro, dovrà essere tempestivamente comunicata alla competente Soprintendenza Archeologica, la quale disporrà in merito secondo quanto previsto dalla parte II del D.lgs 42/2004;
- di dare atto che tutta la documentazione in narrativa è depositata agli atti degli uffici dell'Area Urbanistica del Comune di Trani, dove può essere visionata da chiunque abbia interesse nella citata procedura;
- 4) di precisare che il presente provvedimento:
 - a) non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per Legge in merito all'attività da svolgere e non contemplati nell'ambito dei lavori di Conferenza di Servizi;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di far salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento;
- 6) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. Puglia ai sensi dell'Art. 13 comma 3. della L.R. nº 11/2001 e ss.mm.ii.;
- 7) **di notificare** il presente provvedimento al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ed alla Ditta proponente.

La presente determinazione non necessitando del visto di regolarità contabile, è immediatamente eseguibile, e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni

Il Dirigente AREA URBANISTICA Giacomo Losapio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitále - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giacomo Losapio;1;1907141

N. del Registro delle Pubblicazioni

1346

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, lì 10/05/2018

L'ADDETTO ALLA REBBLICAZIONE

N. del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 10/05/2018 al 25/05/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, lì 10/05/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE